Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Lunedì, 14 febbraio 1927 - ANNO V — **Numero 36**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 314.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1926, n. 2416.
Modifica del colore stabilito per il francobollo speciale da L. 1.20, istituito per la posta aerea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1845, che autorizza l'emissione, a complemento di serie, del francobollo speciale per la posta aerea da L. 1.20;
Riconosciuta l'opportunità di conferire al francobollo stesso il colore bruno cupo, anzichè il violetto magenta, al fine di meglio differenziarlo dagli altri valori della specie e da quelli della posta pneumatica di eguale tipo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo unico del R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1845, è modificato nel senso che il francobollo speciale per la posta aerea da L. 1.20 sarà stampato nel colore bruno scuro anzichè nel violetto magenta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 78. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 315.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1927, n. 96.
Spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1889, col quale sono stati soppressi 94 circondari ed è stato ricostituito quello di Tolmino;
Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, relativo al riordinamento delle circoscrizioni provinciali;
Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per assicurare il funzionamento degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei soppressi capoluoghi di circondario in sostituzione degli uffici circondariali di pubblica sicurezza;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono a carico della Provincia le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione degli uffici circondariali di pubblica sicurezza nelle località in cui, giusta il disposto del R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1889, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, sono stati soppressi gli uffici di Sottoprefettura.
Sono altresì a carico della Provincia le spese per il mobilio degli uffici distaccati stessi.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per il pagamento delle spese di cancelleria, illuminazione e riscaldamento ai titolari dei predetti uffici distaccati di pubblica sicurezza.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 79. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 316.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 98.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno alla 8ª Fiera campionaria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nell'8ª Fiera campionaria che si terrà in Milano nell'aprile 1927, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 81. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 317.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927, n. 97.

Riunione dei comuni di Stresa, Chignolo Verbano e Brisino in un unico Comune con la denominazione « Stresa-Borromeo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Viste le deliberazioni del podestà di Stresa, Chignolo Verbano e Brisino in data 28 agosto e 18 dicembre 1926, con cui si chiede la fusione dei tre enti in un solo Comune con denominazione « Stresa-Borromeo »;
Visto il parere favorevole espresso dalla Reale Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Novara, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 20 ottobre 1926;
Vista la lettera in data 31 gennaio 1927, n. 389772, con cui il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - dichiara che nulla osta a che il nuovo Comune assuma la denominazione proposta;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 2 febbraio 1927, le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;
Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 4 febbraio 1926, n. 237;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Stresa, Chignolo Verbano e Brisino, in provincia di Novara, sono riuniti in unico Comune con denominazione « Stresa-Borromeo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 80. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 318.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 99.

Modificazioni al regolamento generale sulla istruzione industriale approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il regolamento generale approvato con il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174, e 4 marzo 1926, n. 650, che modificano il suindicato regolamento;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 58 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, è così modificato:

« La prima nomina a titolare deve aver luogo con le norme prescritte dagli articoli 27, 28, 31 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ed ha effetto per un periodo di espe-

rimento il quale dura due anni di effettivo servizio. Le nomine a titolare in esperimento e a titolare stabile sono fatte con decreto Ministeriale ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 94 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, viene modificato come segue:

« Il collocamento in aspettativa è disposto con decreto Ministeriale, sia che trattisi di personale nominato con decreto Reale, sia che trattisi di personale nominato con decreto Ministeriale ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 96 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, è così modificato:

« La dispensa dal servizio è disposta con decreto Ministeriale, tanto per il personale nominato con decreto Reale, quanto per il personale nominato con decreto Ministeriale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 82. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 319.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1927, n. 100.

Istituzione di una tassa speciale sugli animali caprini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 della legge 15 luglio 1906, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, recante provvedimenti per la finanza locale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di salvaguardare il patrimonio boschivo nazionale riducendo l'allevamento delle capre, particolarmente dannoso al patrimonio stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma restando la facoltà ai Comuni di applicare la tassa sul bestiame caprino, a norma delle vigenti disposizioni, è istituita una tassa speciale annua, commisurata come al seguente comma, per gli animali caprini, appartenenti ad uno stesso proprietario ed a membri della sua famiglia seco lui conviventi:

L. 10 per capo, fino a 3 capi;
L. 15 per i capi eccedenti i 3 fino a 10;
L. 20 per i capi eccedenti i 10.

La tassa colpisce gli animali caprini che pascolano, anche occasionalmente, nei boschi, sottoposti o non ai vincoli di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o nei terreni ricoperti da cespugli che dal Comitato forestale siano stati riconosciuti aventi funzioni protettive, ai sensi ed agli effetti del Regio decreto suddetto, anche se i boschi ed i terreni cespugliati di cui sopra appartengono allo stesso proprietario del bestiame.

Sono esenti dalla tassa gli animali lattanti.

L'esenzione, di cui all'art. 24 della legge 15 luglio 1906, n. 383, non si applica alla tassa istituita col presente decreto.

Art. 2.

La tassa è riscossa a cura dei Comuni, in base a denuncia dei proprietari di capre e ad apposita matricola, formata con le norme vigenti per l'applicazione della tassa sul bestiame.

Il provento della tassa è devoluto per tre quarti allo Stato e per un quarto al Comune.

Art. 3.

Le capre non potranno immettersi al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati di cui all'art. 1, senza espressa licenza dell'autorità comunale.

Dalla licenza dovrà risultare il numero delle capre e l'indicazione dei boschi e terreni cespugliati nei quali sia stato dal Comitato forestale autorizzato l'esercizio del pascolo caprino.

Art. 4.

Le infrazioni per mancata o falsa denuncia, o per esercizio di pascolo senza licenza, saranno punite con pena pecuniaria corrispondente al doppio della tassa per la prima volta ed al triplo in caso di recidiva nello stesso anno solare, oltre al pagamento della tassa normale dovuta.

Art. 5.

I proventi delle pene pecuniarie, dedotta la quota di un quarto, per corrisponderla a titolo di premio agli agenti scopritori della infrazione, sono devoluti per tre quarti allo Stato e per un quarto al Comune.

Art. 6.

Disposizione transitoria.

Per l'anno 1927 la tassa sarà dovuta nella misura di metà di quella stabilita nell'art. 1, e successivamente per intero.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 83. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 320.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927, n. 101.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio del rimorchiatore « N. 77 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore « N. 77 » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 84. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 321.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 103.

Modifiche alle avvertenze speciali annesse agli elenchi delle infermità di cui al R. decreto n. 1683 del 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1683 in data 21 dicembre 1922 che approva gli elenchi delle infermità e imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare marittimo;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina;
Udito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere in massima favorevole;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'avvertenza speciale relativa alle « Malattie oculari e alterazioni del visus » di cui al R. decreto n. 1683 del 21 dicembre 1922, dal 4° capoverso in poi è abrogata e sostituita come segue:

« Circa la facoltà visiva degli ufficiali dei Corpi dello Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi navali e delle Capitanerie di porto, i quali vengono reclutati in base a speciali condizioni fisiche stabilite nelle relative notificazioni di concorso, come pure per gli ufficiali del C.R.E.M., bisogna tener presente che, in individui arrivati a maturità, non si possono esigere le condizioni visive, che sono richieste per l'ammissione di adolescenti all'Accademia navale, potendosi, con l'andare degli anni, produrre un certo grado di diminuzione dell'acutezza visiva, diminuzione che deve ritenersi tollerabile anche in servizio, purchè non oltrepassi i limiti fissati dall'elenco all'art. 46.

« Per questi ufficiali, in occasione di miopia semplice, si applicherà il disposto dell'art. 47, nell'intesa che il vizio diottrico deve essere correggibile con adatte lenti.

« Per gli aspiranti alla nomina a ufficiale del Corpo sanitario e del Commissariato, la miopia reale, semplice od associata ad altre anomalie di refrazione, sarà causa di inabilità:

a) quando risulti superiore a sette diottrie, qualunque sia la facoltà visiva che consegua alla correzione del vizio di refrazione;

b) quando, qualunque sia il grado di miopia, la facoltà visiva non raggiunga, con correzione di lenti, i due terzi in un occhio e un decimo nell'altro.

« Per gli stessi aspiranti, l'ipermetropia semplice od associata ad altre anomalie di refrazione sarà causa di inabilità solo quando, nonostante la correzione con lenti, riduca la facoltà visiva sotto i due terzi con entrambi gli occhi e sotto un decimo con un occhio solo.

« La sensibilità cromatica, determinata con le lane colorate di Holmgreen, dovrà essere qualitativamente normale per gli aspiranti ad ufficiale del Corpo sanitario, e del Commissariato.

« L'entità dei difetti diottrici, tollerata per l'ammissione in servizio di ufficiali medici e commissari, deve essere registrata nella matricola dell'ufficiale.

« Per la riforma degli ufficiali dei predetti Corpi occorre che la miopia superi le dieci diottrie, ovvero che si riscontrino le altre condizioni sopra notate, per le quali, corretto il vizio di refrazione, il visus sia ridotto al grado indicato dall'art. 46 ».

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 86. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 322.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1927, n. 102.

Cambiamento del nome del Regio sommergibile « Masaniello » in quello di « Goffredo Mameli ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto in data 15 agosto 1924, n. 1274, che inscriveva nel quadro del naviglio da guerra dello Stato il sommergibile di media crociera, in costruzione presso il Cantiere navale Tosi di Taranto col nome di « Masaniello »;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sommergibile « Masaniello » assume il nuovo nome di « Goffredo Mameli » a decorrere dal 1° gennaio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 85. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 323.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 112.

Riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, per l'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca;

Veduto l'art. 3, comma secondo, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere ad un riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per i cambi è un istituto di diritto pubblico, avente personalità giuridica e gestione autonoma sotto la vigilanza del Ministro per le finanze.

Esso ha per iscopo l'acquisto e la vendita a pronti e a termine di divise estere, nonchè di effettuare operazioni collegate con i suoi fini, le quali agevolino anche il commercio dell'Italia con l'estero.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dal capitale di L. 10,000,000 conferito dalla Banca d'Italia e dagli utili netti di gestione accantonati a tutto il 31 dicembre 1926, che costituiranno la sua riserva patrimoniale.

Art. 3.

L'Istituto è retto da uno statuto formulato dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

Gli organi amministrativi dell'Istituto sono: il Consiglio di amministrazione e il Comitato permanente di direzione e di vigilanza.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal direttore generale della Banca d'Italia, che ne è il presidente, o, in sua vece, dal vice direttore generale della Banca medesima, di cinque consiglieri, e cioè: del direttore generale del Tesoro, di un funzionario designato dal Ministro per l'economia nazionale, di un rappresentante della Regia avvocatura generale erariale, del capo dei servizi « Operazioni finanziarie e cambi » della Banca d'Italia, e di una persona perita in materia di cambi, appartenente a un Istituto di credito parastatale, designata dal presidente, d'accordo col Ministro per le finanze.

Spetta al Consiglio di amministrazione di formulare lo statuto dell'Ente, da approvarsi a norma dell'art. 3.

Spetta altresì al Consiglio la nomina del direttore e del vice direttore, su proposta del presidente.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno quattro dei componenti il Consiglio stesso.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, quello del presidente determinerà la prevalenza.

Art. 6.

Del Comitato permanente di direzione e di vigilanza fanno parte, oltre che il direttore generale della Banca d'Italia, o, in sua vece, il vice direttore generale, il direttore generale del Tesoro, il capo dei servizi « Operazioni finanziarie e cambi » della Banca medesima e il consigliere perito in materia di cambi di cui all'articolo precedente.

Il Comitato stabilisce le direttive che dovranno essere seguite in ordine a tutte le operazioni dell'Istituto, tenendo conto delle esigenze del mercato dei cambi e dell'andamento della circolazione dei biglietti di banca.

Art. 7.

Presso l'Istituto verrà costituito un Collegio di sindaci, per esercitare funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci saranno tre: uno nominato dal Ministro per le finanze, uno nominato dal Ministro per l'economia nazionale, e il terzo dalla Banca d'Italia. Saranno nominati parimenti tre sindaci supplenti, che sostituiscono in caso di impedimento il sindaco effettivo di rispettiva nomina.

Le retribuzioni del Collegio sindacale saranno fissate con decreto del Ministro per le finanze.

La relazione dei sindaci sul bilancio annuale dell'Istituto sarà comunicata dal Consiglio di amministrazione al Ministro per le finanze, insieme alla propria relazione.

Art. 8.

L'Istituto ha un direttore e un vice direttore, nominati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

Il direttore, o, in sua vece, il vice direttore, assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio e del Comitato.

Art. 9.

La gestione dell'Istituto è regolata ad anno solare, e al termine di ogni anno viene compilato il bilancio dell'esercizio finanziario, che, approvato dal Consiglio di amministrazione ed esaminato dal Collegio dei sindaci, viene comunicato, insieme con le relative relazioni, al Ministro per le finanze.

Prelevato l'interesse da corrispondersi alla Banca d'Italia, in ragione del saggio normale dello sconto, sul capitale da essa conferito, gli utili netti dell'esercizio saranno devoluti ad incremento della riserva patrimoniale di che all'art. 2.

Al momento della liquidazione dell'Istituto, questa riserva sarà ripartita in ragione di tre quarti a favore del Tesoro

dello Stato e per un quarto a favore dell'Istituto di emissione.

L'Istituto di emissione, a liquidazione compiuta, destinerà la quota di riserva patrimoniale di sua spettanza, assegnatagli in sede di riparto, a miglioramento delle sue riserve metalliche a garanzia della circolazione.

Art. 10.

Sono abrogati i decreti Luogotenenziali 11 dicembre 1917, n. 1956; 13 gennaio 1918, n. 32; 13 maggio 1919, n. 656; i Regi decreti-legge 18 aprile 1920, n. 571; 24 gennaio 1921, n. 8, e 10 giugno 1921, n. 737.

Art. 11.

Disposizione transitoria.

La Banca d'Italia provvederà al rimborso delle quote di capitale già recate all'Istituto per i cambi dai Banchi di Napoli e di Sicilia.

Sugli utili accantonati dall'Istituto medesimo fino al 31 dicembre 1926, in base a situazione approvata dal Ministro per le finanze e facente stato per tutte le parti, saranno rimborsate, nel primo semestre 1927, con prelevamento dalla riserva corrispondente, le quote di utili spettanti al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 109. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 324.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2396.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Salò.

N. 2396. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Salò viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 325.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2384.

Erezione in ente morale della Fondazione « Cesare e Leonardo Albertini », in Ancona.

N. 2384. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « Cesare e Leonardo Albertini », con sede nel comune di Ancona, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927.

Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione finanziaria e la Società italiana per le strade ferrate meridionali, per il riscatto delle obbligazioni circolanti all'estero della Società medesima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la convenzione stipulata il giorno 25 novembre 1926, tra il Ministero delle finanze e la Società italiana per le strade ferrate meridionali, per il riscatto delle obbligazioni circolanti all'estero della Società medesima;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il giorno 25 novembre 1926 fra l'Amministrazione finanziaria e la Società italiana per le strade ferrate meridionali, per il riscatto delle obbligazioni circolanti all'estero della Società, mediante capitalizzazione al 4 per cento di parte dell'annualità dovuta alla Società medesima in virtù della legge 15 luglio 1906, n. 324.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926.

Ricostituzione del Collegio arbitrale di 2° grado per le indennità di espropriazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 167 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 25 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;

Visti i decreti emessi in data 13 novembre, 25 novembre e 29 novembre 1926 rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per l'interno e per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale di appello, sedente in Roma, di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, risulta composto per l'anno 1927 dai signori:

Comm. avv. Dobelli Guglielmi, consigliere della Corte di cassazione del Regno, presidente effettivo;

Comm. avv. Civiletti Michelangelo, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro ordinario;

Comm. avv. Carruccio Tito, consigliere della Corte di appello di Roma, arbitro supplente;

Comm. ing. Fornari Giuseppe, e

Comm. ing. Susinno Alessandro, ispettori superiori del Genio civile, arbitri ordinari;

Comm. ing. Colamonica Franklin, e

Comm. ing. Romaniello Michele, ispettori superiori del Genio civile, arbitri supplenti;

Comm. dott. Ragnisco Leonida, primo referendario al Consiglio di Stato, arbitro ordinario;

Comm. avv. Padula Alfredo, referendario al Consiglio di Stato, arbitro supplente.

Art. 2.

Il predetto Collegio comincerà a funzionare dal 1° gennaio 1927. Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1927.

Approvazione delle tariffe e norme per le mercedi ai lavoratori dei porti di Imperia (Porto Maurizio e Oneglia) per le operazioni di carico, scarico e movimento delle merci.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che stabilisce le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto l'art. 61 del proprio decreto 14 febbraio 1926 relativo alla istituzione di un Ufficio del lavoro nei porti del Regno;

Sulla proposta dell'Ufficio del lavoro del porto di Imperia;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutorie a datare dal 15 febbraio 1927 le tariffe e le norme allegate al presente decreto che stabiliscono le mercedi dovute ai lavoratori dei porti di Imperia (Porto Maurizio e Oneglia) per le operazioni di carico, scarico e movimento delle merci.

Qualsiasi variazione alle predette tariffe e norme dovrà essere approvata con successivo decreto.

Art. 2.

L'Ufficio del lavoro del porto di Imperia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

CAPO PRIMO.

NORME GENERALI.

Art. 1.

Le tariffe che seguono sono comprensive di tutte le comodità e difficoltà di lavoro, ad eccezione di quelle specificatamente indicate, nonchè delle spese di amministrazione interna dei « gruppi » stivatori e facchini e di quelle per le assicurazioni e previdenze sociali, per la sola parte posta dalla legge a carico degli operai.

Esse comprendono inoltre il compenso per tutte le operazioni preparatorie od accessorie ai lavori, come: scopatura della stiva e della coperta, apertura e chiusura dei boccaporti sia all'inizio che durante le operazioni, ma non al termine del carico e dello scarico.

Fanno eccezione i piroscafi che portano cereali alla rinfusa, pei quali, oltre al compenso a cottimo per la totalità della merce sbarcata, saranno pagati a giornata i seguenti lavori:

Stivatori: scopature dei corridoi, delle stive e della coperta; rimozione dei casci; palesaggio dei cereali per eventuali divisioni nella stiva; distribuzione dei sacchi ai misuratori e degli spaghi ai pesatori;

Facchini: portasacchi; uomini di aiuto alle canalette; facchini alla parte opposta (giro del boccaporto).

Su tali piroscafi i lavori preparatori per la guarnitura degli alberi di carico saranno pagati a parte alle squadre che li eseguono con un compenso a *forfait* di L. 40 per ogni boccaporto. L'apertura e la chiusura dei boccaporti, se non è fatta dall'equipaggio, sarà compensata alle squadre del tiraggio con un supplemento pari ad un'ora di lavoro extra.

Su tutte le navi i verricellanti sono pagati a giornata.

Art. 2.

Agli operai chiamati al lavoro non è dovuto alcun compenso per il tempo in cui dovessero rimanere inattivi per cause di forza maggiore.

Qualora invece il ritardo o la sospensione del lavoro fossero dovuti a cause imputabili ai datori di lavoro, spetterà ai lavoratori un compenso da determinarsi volta per volta dall'Ufficio del lavoro in proporzione del tempo perduto. Analogamente se il ritardo o la sospensione fossero dovuti a colpa degli operai, questi dovranno compensare il tempo perduto, aumentando il personale, o lavorando eventualmente in ore fuori orario, senza diritto di maggior compenso.

Art. 3.

Nessun supplemento è dovuto, qualunque sia il compenso risultante dal cottimo, peraltro si farà luogo al lavoro a giornata, quando per eccezionali difficoltà, determinate da avarie o da altre circostanze, l'Ufficio del lavoro riconoscesse non praticabile l'applicazione del cottimo.

Quando per insalubrità sia della merce da maneggiare, come di altre vicine, il lavoro diventi eccezionalmente gravoso, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, eventualmente in seguito a perizia, sarà corrisposto un supplemento da determinarsi caso per caso dall'Ufficio del lavoro in misura che non potrà superare il 30 per cento della tariffa.

Art. 4.

Il lavoro a giornata si intende per giornata di otto ore. Esso è divisibile a mezze giornate. Fa eccezione il lavoro dei verricellanti che si intende divisibile in ottavi (a ore).

Art. 5.

Il lavoro che venga eseguito, su richiesta dei datori di lavoro, e col consenso dell'Ufficio del lavoro, in tempo dichia-

rato ufficialmente non lavorativo a causa di pioggia, sarà compensato come il lavoro compiuto in ore straordinarie.

Art. 6.

Quando gli attrezzi e strumenti di lavoro anzichè essere forniti dal datore di lavoro fossero forniti dagli operai, potrà essere stabilito, con provvedimento dell'Ufficio del lavoro, sentite le parti, un compenso di utilizzazione e di manutenzione.

Art. 7.

Quando una determinata merce non abbia la corrispondente voce nelle tariffe, il prezzo del lavoro sarà determinato provvisoriamente dall'Ufficio del lavoro, sentite le parti; ma la questione dovrà al più presto essere portata all'esame del Consiglio del lavoro, per gli effetti dell'art. 43 del decreto Ministeriale 14 febbraio 1926.

CAPO SECONDO.

Supplementi e tariffe a giornata.

Art. 8.

Supplemento per il lavoro notturno: aumento del 100 per cento sulla tariffa.

Supplemento per il lavoro festivo: aumento del 50 per cento sulla tariffa.

Se gli operai fossero chiamati a lavorare nella stessa nave in due giornate festive consecutive (e cioè che si susseguano senza intervallo di giorni feriali) nella seconda festa si applicherà l'aumento del 100 per cento.

Supplemento per lavoro extra o straordinario:

Porto di Oneglia: L. 4 a persona all'ora oltre il cottimo per i cottimisti; L. 4 all'ora oltre un ottavo di giornata per il verricellante; L. 1,50 all'ora oltre un ottavo di giornata per gli altri giornalieri.

Porto di Porto Maurizio: aumento del 50 per cento sulle tariffe.

Art. 9.

Il compenso per il lavoro a giornata è fissato come segue:

Stivatori: I lavori nelle stive e lavori pesanti L. 40; lavori in coperta sui piroscafi con cereali alla rinfusa (portasacchi e portaspaghi) e altri lavori leggeri L. 35.

Verricellanti L. 40 (fanno eccezione i verricellanti sui piroscafi con cereali alla rinfusa — cosiddetti verricelli stop — per i quali vengono adibiti i vecchi di oltre 65 anni di età mantenuti transitoriamente nei ruoli, che vengono compensati con L. 23).

Facchini: Lavori pesanti di facchinaggio L. 45; lavori leggeri in genere e uomini alle canalette per i piroscafi con cereali alla rinfusa, L. 30; portasacchi per i piroscafi con cereali alla rinfusa, L. 32; facchini alla parte opposta (giro del boccaporto) sui piroscafi con cereali alla rinfusa, L. 45.

Art. 10.

Le tariffe degli stivatori sono aumentate del 50 per cento per le operazioni da compiersi sui velieri, allorchè gli operai siano costretti a lavorare a braccia per mancanza di verricelli a motore o di altri mezzi meccanici o per la impossibilità di servirsi degli stessi.

Art. 11.

Quando l'imbarco o sbarco della merce viene effettuato alla calata di ponente del porto di Oneglia (banchina Deposito franco) le tariffe dei facchini sono aumentate come segue, in considerazione della maggior difficoltà, fatica o lentezza della operazione causate dalla presenza sulla calata stessa di un binario ferroviario sopraelevato:

Voce di tariffa 1ª - Cassette e cesti con latte, fiaschi, bottiglie di olio: imbarco da banchina o da carro a sottoparanco, L. 0.35 anzichè L. 0.30;

Voce di tariffa 2ª - Fusti, bidoni, barili pieni: sbarco da sottoparanco a banchina e imbarco da banchina o da carro a sottoparanco, aumento di L. 0.10 qualunque sia il peso unitario dei fusti o barili;

Voce di tariffa 19ª - Cemento: quando l'imbarco è fatto da carri su velieri, aumento di L. 0.45 a tonnellata. Questo aumento esclude quello segnato in nota alla stessa voce di tariffa.

Art. 12.

Gli spostamenti di merce a bordo (rimaneggi) entro una stessa stiva saranno compensati in base alla tariffa del cottimo. I doppi spostamenti (uscita della merce dalla stiva in corridoio o in coperta e rimessa nella stiva) saranno compensati applicando doppia tariffa.

CAPO TERZO.

Tariffe del lavoro a cottimo.

Tariffe dello stivaggio nel porto di Oneglia (da stiva a sottoparanco o viceversa, salvo diversa indicazione):

Voce 1ª - Cassette contenenti latte, fiaschi, bottiglie di olio e cesti contenenti pasta, cassette vuote:

a) di peso unitario superiore a 25 kg., l'una . L.0.385

b) di peso unitario inferiore a 25 kg., l'una . » 0.20

Voce 2ª - Fusti, bidoni, barili, bidonetti contenenti olio e altre merci:

a) di peso unitario superiore a 300 kg., a tonnellata . . . . » 4.95

b) di peso unitario inferiore a 300 kg., a tonnellata . . . . » 7.50

Voce 3ª - Fusti, bidoni, barili, bidonetti vuoti:

a) fusti e bidoni (capacità superiore a 300 kg.), l'uno . . . . » 1.45

b) barili, bidonetti (capacità inferiore a 300 chilogrammi), l'uno . . . . » 1.10

Voce 4ª - Cassette contenenti sapone, datteri o altre merci non specificate in tariffa, a tonnellata . » 8.—

Voce 5ª - Balle di cotone, pelli grezze e simili, a tonnellata . . . . » 5.—

Voce 6ª - Balle di raffia, crine vegetale e simili, a tonnellata . . . . » 7.50

Voce 7ª - Merce varia in saccherie (crusca, cereali, caffè, zucchero, legumi secchi, seme lino, ecc.), a tonnellata . . . . » 5.—

Voce 8ª - Bande stagnate (latta pressata), a tonnellata . . . . » 6.60

Voce 9ª - Cemento, a tonnellata . . . . . . » 4.—

Voce 10ª - Nero vegetale in sacchi (per sbiancamento olii), a tonnellata . . . . » 6.35

Voce 11ª - Olive fresche in sacchi, a tonnellata . » 9.—

Voce 12ª - Carrube alla rinfusa (compreso insaccamento, sbarco), a tonnellata . . . . » 12.—

Voce 13ª - Ghisa in pani e ferro in lingotti (sbarco), a tonnellata . . . . » 3.75

Voce 14ª - Ferro laminato (imbarco), a tonnellata » 7.30

Voce 15ª - Ferraccio e ghisa in rottami (sbarco):

a) a tipo uniforme maneggievole, a tonnellata » 6.50

b) in piccole dimensioni, a tonnellata . . . . » 9.10

Voce 16ª - Legname (sbarco):

a) in tavoloni, tavole, tavolette, a tonnellata . » 8.50

b) in tronchi e in travi, a tonnellata . . . . » 7.—

c) in listelli e tavolette sciolte (non riunite in pacchi) cosidette legno per parquet, a tonnellata . » 10.20

Voce 17ª - Grano alla rinfusa in grandi masse (sbarco):

a) misura e insaccamento nella stiva, a tonnellata . . . . L. 3.05

b) tiraggio in coperta, a tonnellata . . . . . » 1.55

Voce 18ª - Carbone fossile, a tonnellata . . . . » 7.50

N. B. — La tariffa del carbone riguarda essenzialmente piccole operazioni di bunkeraggio, che possono essere fatte liberamente dalle persone di equipaggio.

Il porto non ha traffico di carbone. Qualora tale traffico dovesse iniziarsi, la tariffa sarebbe ulteriormente fissata.

Tariffe dello stivaggio nel porto di Porto Maurizio (da stiva a sottoparanco o viceversa):

Voce 1ª - Cassette contenenti latte, bottiglie, fiaschi d'olio e cassette vuote:

a) di peso unitario superiore a 25 kg., l'una . L. 0.35

b) di peso unitario inferiore a 25 kg., l'una . » 0.20

Voce 2ª - Fusti, bidoni, barili e bidonetti contenenti olio o altra merce:

a) di peso unitario superiore a 300 kg., a tonnellata . . . . » 4.50

b) di peso unitario inferiore a 300 kg., a tonnellata . . . . » 7.50

Voce 3ª - Fusti, bidoni, barili e bidonetti vuoti:

a) fusti e bidoni (capacità superiore a 300 kg.), l'uno . . . . » 1.50

b) barili e bidonetti (capacità inferiore a 300 chilogrammi), l'uno . . . . » 1.—

Voce 4ª - Cassette contenenti sapone, datteri o altre merci non specificate in tariffa, a tonnellata » 8.—

Voce 5ª - Balle di pelli grezze, di carniccio (concime) di stracci e simili, a tonnellata . . . . . . » 5.—

Voce 6ª - Balle di raffia e simili, a tonnellata . » 7.50

Voce 7ª - Pelli conciate contenute in cassoni, a tonnellata . . . . » 5.—

Voce 8ª - Merce varia in saccherie (seme lino, caffè, zucchero, crusca, cereali, ecc.), a tonnellata » 5.—

Voce 9ª - Nero vegetale in sacchi (per sbiancature olii), a tonnellata . . . . » 6.35

Voce 10ª - Olive fresche in sacchi, a tonnellata . » 9.—

Voce 11ª - Carbone fossile, a tonnellata . . . . » 7.50

N. B. — La tariffa del carbone riguarda essenzialmente piccole operazioni di bunkeraggio, che possono essere liberamente fatte dalle persone di equipaggio. Il porto non ha traffico abituale di carbone. Qualora tale traffico dovesse iniziarsi, la tariffa sarebbe ulteriormente fissata.

Tariffe del facchinaggio nel porto di Imperia:

Voce 1ª - Cassette e cesti in partenza contenenti latte, fiaschi, bottiglie d'olio o pasta alimentare e simili (peso unitario superiore a 25 kg.):

a) scarico da carro a banchina (quando il vagone è pronto a ricevere), l'una . . . . L. 0.20

b) imbarco da banchina o da carro sottoparanco, l'una . . . . » 0.30

N. B. — Quando le cassette o cesti hanno peso unitario inferiore a 25 kg. la tariffa è ridotta alla metà.

Voce 2ª - Fusti, bidoni, barili, bidonetti contenenti olio od altre merci:

a) sbarco da sottoparanco a banchina, compreso divisione marche (peso unitario superiore a 300 chilogrammi), l'uno . . . . L. 1.70

(peso unitario inferiore a 300 kg.), l'uno . . » 0.95

(senza divisione di marche la tariffa diminuisce di cent. 20).

b) ricarico da banchina a carro o a camion (se peso unitario superiore a 300 kg.), l'uno . . . . . » 2.—

se peso unitario inferiore a 300 kg., l'uno . L. 1.—

(se posti a cavallino tariffa doppia).

c) scarico da carro o camion a banchina, quando il vapore non è pronto a ricevere, se peso unitario superiore a 300 kg., l'uno . . . . » 1.10

se peso unitario inferiore a 300 kg., l'uno . » 0.40

(se sono diritti sul carro L. 0.20 in più).

d) imbarco da banchina o da carro a sottoparanco se peso unitario superiore a 300 kg., l'uno . » 1.50

se peso unitario inferiore a 300 kg., l'uno . » 0.75

e) movimenti da una banchina all'altra, se peso unitario superiore a 300 kg., l'uno . . . . . . » 1.50

se peso unitario inferiore a 300 kg., l'uno . » 0.75

N. B. — Le tariffe sopradette sono comprensive del compenso di utilizzazione degli attrezzi (cavalletti e lungheroni) attualmente posseduti dal gruppo facchini.

Qualora tali attrezzi fossero forniti dai datori di lavoro, le tariffe relative al carico sui carri o camion e allo scarico degli stessi verrebbero diminuite di cent. 5 a fusto o bidone qualunque sia il peso unitario.

Voce 3ª - Fusti, bidoni, barili e bidonetti vuoti:

a) scarico da carro o camion a banchina quando il vapore non è pronto a ricevere, l'uno . . . L. 0.30

b) imbarco da banchina, carro o camion a sottoparanco, l'uno . . . . » 0.50

c) sbarco da sottoparanco a banchina, l'uno . » 0.50

d) ricarico da banchina a carro, l'uno . . . . » 0.70

e) movimenti da una banchina all'altra (compreso, quando il piroscafo è pronto a ricevere, anche l'imbarco sottoparanco):

da banchina Deposito franco e tettoia, l'uno » 1.30

altri movimenti, l'uno . . . . » 0.80

Voce 4ª - Fusti, bidoni, barili e bidonetti pieni di olio: (tariffa interessante esclusivamente la Società in accomandita O.L.E.A. - Olivicultori Liguri Esportatori Associati) trasporti dalla banchina del Deposito franco alla soglia del deposito della Società anzidetta:

a) con montacarichi della Società:

peso unitario superiore a 300 kg., l'uno . . » 1.75

peso unitario inferiore a 300 kg., l'uno . . . » 1.—

b) a braccia:

peso unitario superiore a 300 kg., l'uno . . » 2.50

peso unitario inferiore a 300 kg., l'uno . . » 1.50

Voce 5ª - Cassette in arrivo, contenenti sapone, datteri o altra merce non specificata in tariffa:

a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, a tonnellata . . . . » 5.—

b) ricarico da banchina a carro, a tonn. . . . » 4.75

Voce 6ª - Latta (bande stagnate) in arrivo:

a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, a tonnellata . . . . » 5.—

b) ricarico da banchina a carro, a tonn. . . . » 5.—

Voce 7ª - Merce varia in saccherie o in balle (seme di lino, caffè, zucchero, crusca, sansa, olive, nero vegetale, legumi secchi, raffia, crine vegetale, ecc.):

a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro o viceversa, a tonn. . . . . » 5.—

b) ricarico da banchina a carro, a tonn. . . » 4.75

c) scarico da carro a banchina (in attesa che la nave sia pronta a ricevere), a tonnellata . . . . » 3.75

Voce 8ª - Legumi secchi, carrubbe e cereali alla rinfusa (escluso grano) non in grandi masse:

sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, compresa eventuale pesatura e legatura sacchi, a tonnellata . . . . » 6.—

N. B. — Per i velieri ormeggiati di punta, di stazza netta superiore a 150 tonn. la tariffa aumenta del 10 per cento.

Voce 9ª - Sansa alla rinfusa:

sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, compresa legatura sacchi, a tonn. . . . . . . L. 5.—

Voce 10ª - Grano alla rinfusa:

1° da piroscafo:

a) da sottoparanco a carro, compresa pesatura e legatura sacchi, a tonn. . . . . » 2.70

b) da sottoparanco a banchina compreso appilaggio: fino all'altezza di spalla d'uomo (su sette sacchi), a tonn. . . . . » 4.70

appilaggio: altezza superiore oltre i sette sacchi, a tonnellata . . . . » 5.40

c) ricarico da banchina a carro, a tonn. . . . » 2.75

2° da veliero:

sbarco da sottoparanco a carro, compresa pesatura e legatura sacchi, a tonn. . . . . » 4.50

Voce 11ª - Legname:

1° Tavole, tavoloni, tavolette, travetti:

a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro compresa divisione marche e spessori, a tonn. . . » 8.—

b) ricarico da banchina a carro, a tonnellata . » 4.80

2° Tronchi e travi:

a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, compreso divisione marche e spessori, a tonn. . . » 6.50

b) ricarico da banchina a carro, a tonnellata . » 4.80

3° Listelli e tavolette sciolte e non riunite in pacchi (cosidetto legno per parquet):

a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro compreso divisione marche e spessori, a tonn. . . » 9.60

b) ricarico da banchina a carro, a tonn. . . . » 5.75

N. B. — Il ricarico dei tronchi e travi s'intende fato sui carrimatti (trincaballe).

Voce 12ª - Ferro laminato e ferro in lingotti:

a) imbarco da vagone o da carro a sottoparanco vapore o a bordo veliero a braccia, a tonn. . . L. 4.40

b) come sopra con grue delle Ferriere di Voltri o con albero di carico del piroscafo il cui braccio arrivi sul vagone o sul carro, a tonn. . . . . . . » 2.20

Voce 13ª - Ferro o ferraccio in rottami:

a) sbarco da veliero o da vapore a banchina, a vagone o a carro, a spalla d'uomo (se da veliero di punta 30 per cento in più), a tonn. . . . . . . » 4.70

b) come sopra con grue della Società A. Ferriere di Voltri e con bigo del vapore, il cui braccio arrivi sul vagone o sul carro, a tonn. . . . . . . » 2,20

c) ricarico da banchina a vagone, con grue delle Ferriere di Voltri, a tonnellata . . . . . . » 2.20

Voce 14ª - Ghisa in pani:

a) sbarco da sottoparanco a vagone, quando il braccio del bigo arriva sul vagone, a tonn. . . . . » 1,80

b) come sopra quando il braccio non arriva sul vagone, a tonn. . . . . » 3.75

c) sbarco da sottoparanco a carro, a tonn. . » 3.75

Voce 15ª - Minerale di ferro:

Sbarco da veliero a vagone, a tonnellata . . » 4.20

Voce 16ª - Carbonella di Cook:

Sbarco da veliero a carro (se il veliero è ormeggiato di punta 30 per cento in più), a tonnellata . » 4.50

Voce 17ª - Carbone fossile:

Sbarco da veliero a carro o a vagone, a tonn. . » 7.50 (la stessa tariffa si applica anche per l'eventuale imbarco di carbone per bunkeraggio)

Voce 18ª - Scoria:

a) imbarco da vagone sul veliero: con canalette, a tonnellata . . . . » 3.50

b) come sopra con carrette, a tonn. . . . . . . » 4.—

Voce 19ª - Cemento e calce:

a) imbarco da carro a veliero o a sottoparanco piroscafo, a tonnellata . . . . L. 1.40

b) imbarco da vagone a veliero o a sottoparanco piroscafo, a tonn. . . . . » 1.50

N. B. — Quando l'imbarco è fatto da carri su velieri e la murata del veliero supera l'altezza del carro la tariffa viene aumentata di L. 0.45 a tonnellata fino a quando la murata del veliero non sia scesa all'altezza del carro orizzontale.

Voce 20ª - Zavorra:

a) imbarco dalla banchina del Deposito franco, a tonn. . . . . L. 4.—

b) imbarco dalle altre banchine, a tonnellata . » 3.50

Tariffe del facchinaggio nel porto di Porto Maurizio:

Voce 1ª - Cassette in partenza, contenenti latte, fiaschi, bottiglie d'olio:

1° Cassette estratte dal Deposito franco:

a) da porto deposito a banchina, con carretta trainata a mano dai facchini, a tonnellata . . . L. 5.—

b) imbarco da banchina a sottoparanco, a tonn. » 4.50

2° Cassette che giungono sulla banchina dai magazzini della città:

a) scarico da carro a banchina, l'una . . . . » 0.20

b) imbarco da banchina a sottoparanco, l'una . » 0.25

N. B. — La messa da banchina a sottoparanco delle cassette di olio viene fatta, quando occorra, mediante carriole a mano. La tariffa è comprensiva dell'uso di tali carriole, le quali sono fornite a cura del « gruppo facchini ».

Voce 2ª - Fusti, bidoni, barili e bidonetti contenenti olio o altre merci:

a) sbarco da sottoparanco a banchina (compresa divisione di marche):

bidoni, l'uno . . . . L. 1.20

fusti, l'uno . . . . » 1.10

bidonetti e barili, l'uno . . . . » 0.60

N. B. — Si intendono bidoni i recipienti in ferro di capacità superiore a 300 kg.; fusti i recipienti in legno di capacità superiore a 300 kg.; barili e bidonetti i recipienti in legno e in ferro di capacità inferiore.

b) ricarico da banchina a carro o a camion, a tonn. . . . . L. 3.50

c) scarico da carro o camion a banchina, a tonn. » 2.—

d) imbarco da banchina a sottoparanco, a tonnellata . . . . » 3.—

e) avvicinamento al bilico per pesatura, a tonnellata . . . . » 3.50

f) movimenti dalla banchina alla porta Deposito franco, a tonnellata . . . . » 3.—

N. B. — Le tariffe sopradette sono comprensive del compenso di utilizzazione degli attrezzi (cavalletti e lungaroni) attualmente posseduti dal gruppo facchini.

Voce 3ª - Fusti, bidoni, barili e bidonetti vuoti:

a) scarico da carro o camion a banchina, l'uno L. 0.30

b) movimenti sulle banchine (entro l'ambito delle calate), l'uno . . . . » 0.30

c) imbarco da banchina a sottoparanco oppure sbarco da sottoparanco a banchina:

bidoni, l'uno . . . . » 0.50

fusti, l'uno . . . . » 0.40

barili e bidonetti, l'uno . . . . » 0.30

d) ricarico da banchina a carro:

bidoni e fusti, l'uno . . . . » 0.50

barili e bidonetti, l'uno . . . . » 0.30

(se a cavallino tariffa doppia)

e) appilaggio:

bidoni e fusti, l'uno . . . . » 0.60

barili e bidonetti, l'uno . . . . » 0.40

Voce 4ª - Cassette in arrivo contenenti sapone, datteri o altra merce non specificata in tariffa:

a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, a tonnellata . . . . L. 5.—

b) ricarico da banchina a carro, a tonn. . . . » 4.75

Voce 5ª - Merce varia in saccherie o in balle non specificata: a parte (seme lino, caffè, zucchero, crusca, cereali, legumi secchi, balle di raffia, ecc.):

a) sbarco da sottoparanco a banchina, a tonn. » 5.—

1° ricarico da banchina a carro:

a) crusca e merce leggera simile, a tonnellata . » 7.—

b) legumi secchi, cereali, caffè e simili, a tonn. » 6.—

Voce 6ª - Pelli conciate in cassoni:

a) sbarco da sottoparanco a banchina oppure imbarco da banchina a sottoparanco, a tonn. . . » 5.—

b) ricarico da banchina a carro, a tonn. . . » 5.—

c) trasporto da banchina a Dogana per la verifica doganale, mediante carretti a mano, a tonn. » 10.—

d) trasporto da Dogana a banchina, dopo la visita doganale, a tonnellata . . . . » 10.—

Voce 7ª - Carniccio (concime) in balle:

a) scarico da carro a banchina, appilaggio e messa sottoparanco (tariffa complessiva), a tonn. » 15.—

Voce 8ª - Stracci compressi in balle:

a) sbarco da sottoparanco a banchina, a tonn. » 6.—

b) ricarico da banchina a carro, a tonn. . . » 15.—

Voce 9ª - Doghe:

a) sbarco da veliero a banchina, a bottata . . » 1.10

b) appilaggio, a bottata . . . . » 1.60

c) ricarico sui carri, a bottata . . . . . . » 1.10

d) ricarico su carri a mano e trasporto fino al limite dell'ambito della calata, a bottata . . . . » 1.60

Voce 10ª - Carbone fossile, a tonn. . . . . . . » 7.50

N. B. — La tariffa del carbone riguarda essenzialmente piccole operazioni di bunkeraggio. Il porto non ha traffico abituale di carbone. Qualora tale traffico dovesse iniziarsi, la tariffa sarebbe ulteriormente fissata.

CAPO QUARTO.

TARIFFE DELLE IMPRESE E DELLE DITTE INTERMEDIARIE.

Le ditte che esercitano in porto funzioni di impresa di sbarco e di imbarco oppure funzioni di intermediazione fra i lavoratori o le loro associazioni da una parte e gli effettivi ricevitori e speditori di merce dall'altra, ai sensi dell'art. 37, ultimo comma, del decreto Ministeriale istitutivo dell'Ufficio del lavoro (14 febbraio 1926 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1926) possono applicare ai ricevitori e speditori di merci tariffe di sbarco e imbarco liberamente contrattate, ma in ogni caso non superiori del 10 per cento alle tariffe della mano d'opera operaia.

In tale aumento non sono comprese le spese vive di assicurazione degli operai (assicurazioni infortuni e assicurazioni sociali).

Roma, addì 30 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1927.

Restituzione dell'imposta sullo zucchero per i saponi trasparenti esportati all'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 del testo unico di legge sugli zuccheri, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

I saponi trasparenti sono ammessi, quando sieno esportati, alla restituzione dell'imposta di fabbricazione o della equivalente sopratassa di confine per lo zucchero di 1ª classe impiegato nella loro preparazione, in base all'effettiva quantità di saccarosio esistente ed accertata di volta in volta mediante analisi chimica.

Quando da un sufficiente numero di analisi il Laboratorio chimico centrale abbia riscontrato che i detti saponi mantengono un tenore zuccherino costante, potrà, su richiesta del fabbricante, essere consentita la restituzione in misura fissa, salvo i consueti riscontri saltuari.

Art. 2.

Per la restituzione dell'imposta sui prodotti suindicati saranno seguite le norme e formalità vigenti riguardo agli altri prodotti, ammessi, quando si esportano, alla restituzione dei diritti sulle materie prime.

Art. 3.

E' stabilita in chilogrammi 25 la quantità minima dei saponi trasparenti ammessi alla restituzione per ogni spedizione.

Art. 4.

La restituzione di cui al precedente art. 1 sarà convertita in abbuono qualora lo zucchero impiegato sia tuttora vincolato all'imposta di fabbricazione e nello stabilimento esista servizio di vigilanza da parte degli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 7 febbraio 1927 - Anno V.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1927.

Rilascio di buoni per il prelevamento di petrolio per uso agricolo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'ACCORDO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge in data 26 luglio 1925, n. 1258;

Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 agosto 1925, per l'applicazione del Regio decreto-legge suindicato;

Determina:

Art. 1.

La facoltà di rilasciare i buoni per il prelevamento del petrolio colorato, destinato ad essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli, fin'ora esercitata dalle Cattedre ambulanti di agricoltura, è concessa alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, sotto osservanza delle norme e condizioni stabilite dall'art. 6 del decreto Ministeriale 7 agosto 1925 sopra citato.

Art. 2.

Alle Cattedre ambulanti di agricoltura è lasciata la vigilanza sul movimento e sull'impiego del combustibile di che trattasi.

Roma, addì 7 febbraio 1927 - Anno V.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO PREFETTIZIO 10 febbraio 1927.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Serracapriola.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAPITANATA

Veduto il R. decreto 7 ottobre 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Serracapriola;
Ritenuto che le cause che dettero luogo allo scioglimento, per quanto attenuate sussistono ancora, e che il Commissario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi;
Vista la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Serracapriola sono prorogati di tre mesi.

Foggia, addì 10 febbraio 1927 - Anno V.

Il Prefetto: FRANCO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota in data 12 febbraio 1927, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 33 del 10 febbraio 1927.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 24 gennaio 1927, n. 18, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare, nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi.

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, ha presentato, l'11 febbraio 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Revoca di ordinanza di sanità marittima.

Con ordinanza di sanità marittima n. 2 in data 5 febbraio 1927 - Anno V, è stata revocata la precedente ordinanza n. 10 del 21 dicembre 1926 con la quale le provenienze dal porto di Lisbona (Portogallo) vennero sottoposte alle misure profilattiche prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907 contro la peste.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della campagna di Castelvolturno.

Con decreto 11 febbraio 1927, n. 1008, il Ministro per i lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica della campagna di Castelvolturno deliberato il 2 gennaio 1927 dall'assemblea dei consorziati. Ha però introdotto d'ufficio una modifica all'art. 24 nel senso di deferire al provveditore alle opere pubbliche per la Campania la nomina del terzo arbitro ed ha soppresso l'art. 25, modificando correlativamente la numerazione degli articoli successivi.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 12 febbraio 1927 - Anno V

Francia	91.40	Oro	448.69
Svizzera	447.04	Belgrado	41.05
Londra	112.744	Budapest (pengo)	4.03
Olanda	9.30	Albania (Franco oro)	450.25
Spagna	389 —	Norvegia	5.97
Belgio	3.234	Svezia	6.21
Berlino (Marco oro)	5.505	Polonia (Slotv)	—
Vienna (Schillinge)	3.27	Danimarca	6.20
Praga	68.09	Rendita 3,50 %	64.04
Romania	12.85	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	119.40	Rendita 3 % lordo	42.66
Peso argentino oro	22.16	Consolidato 5 %	81.30
Peso argentino carta	9.75	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.31
New York	23.254		
Dollaro Canadese	23.22		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 25).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontore della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	131372	35 —	Rossi Carlo di *Bartolomeo*, domt. a Milano.	Rossi Carlo di *Giuseppe-Bartolomeo*, domt. a Milano.
»	131373	98 —		
»	126843	70 —		
»	190978	84 —	Rossi Carlo fu *Bartolomeo*, domt. a Fossano (Cuneo).	Rossi Carlo di *Giuseppe-Bartolomeo*, domt. a Fossano (Cuneo).
»	214111	56 —		
»	480797	315 —		
»	621257	147 —		
»	734102	14 —	Casella *Antonio* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Dell'Aquila Vincenza fu Domenico, ved. Casella, domt. in S. Benedetto, frazione del comune di Caserta.	Casella *Antonino* fu Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	223166	250 —	Mastroianni Matilde di Francesco, *nubile*, domt. a S. Pietro in Garano (Cosenza).	Mastroianni Matilde di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. come contro.
»	192755	115 —	*Rubali* Domenico fu Americo, sotto la p. p. della madre Leonardi Giulia fu Ercole, vedova *Rubali*, domt. a Pesaro. La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Leonardi Giulia fu Ercole, ved. di *Rubali* Americo, domt. a Pesaro.	*Ruboli* Domenico fu Americo, sotto la p. p. della madre Leonardi Giulia fu Ercole, ved. *Ruboli*, domt. a Pesaro. La prima rendita è con usufr. vital. a Leonardi Giulia fu Ercole, ved. *Ruboli* Americo, domt. a Pesaro.
»	192754	350 —		
»	81181	500 —	Pellerano *Anna-Maria* di Giacomo, moglie di Peragallo Bernardo di Salvatore, domt. a New York.	Pellerano *Maria-Anna* di Giacomo, moglie ecc. come contro.
3.50 %	124209	700 —	Biglione conte Lorenzo di Agostino, domt. a Spezia (Genova); con usufr. a Gattorno *Teresa* fu Domenico, ved. di Mirolia di Moncestino conte Luigi fu Ferdinando.	Intestata come contro; con usufr. a Gattorno *Maria-Teresa* fu Domenico, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	408531	630 —	Zoppa *Elisabetta-Angelina-Marcella* fu *Giovanni*, moglie di Dotta Natale, domt. a Torino, vincolata.	Zoppa *Marcella-Angela-Elisabetta* fu *Giovanni-Battista*, moglie ecc. come contro, vincolata.
3.50 %	732260	245 —	Zoppa *Elisabetta-Angela-Marcella* fu Giovanni-Battista, moglie ecc. come la precedente.	Zoppa *Marcella-Angela-Elisabetta* fu Giovanni-Battista, moglie ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	
Cons. 5 % »	325543 325544	430 — 430 —	Costantini Flora } fu *Roberto* minori sotto la p. p. della madre Costantini *Umberto* } Pica Maria di Giovanni, ved. di Costantini *Roberto*, moglie in seconde nozze di Speranza Carlo, domt. a Napoli.	Costantini Flora } fu *Umberto*, minori Costantini *Roberto* } sotto la p. p. della madre Pica Maria di Giovanni, ved. di Costantini *Umberto*, moglie in seconde nozze di Speranza Carlo, domt. a Napoli.
P. N. 5 %	35017	10 —	Costantini Roberto fu Umberto, minore sotto la p. p. della madre Pica Maria ved. Costantini, moglie in seconde nozze di Geranza Carlo, domt. a Napoli.	Costantini Roberto fu Umberto, minore sotto la p. p. della madre Pica Maria ved. Costantini, moglie in seconde nozze di *Speranza* Carlo, domt. a Napoli.
Cons. 5 %	113051	15 —	Formica Ida di Natale, nubile, domt. a Monopoli (Bari); con usufr. vital. congiuntamente e cumulativamente a Formica Ippolita e *Concetta* fu Giuseppe, nubili, domt. a Monopoli.	Intestata come contro; con usufr. vital. congiuntamente e cumulativamente a Formica Ippolita e *Maria-Concetta* fu Giuseppe, nubili, domt. a Monopoli.
3.50 %	786046	350 —	Canuto Giuseppina di Giorgio, moglie di Padrini *Giuseppe-Baldassarre*, domt a Torino, vincolata.	Canuto Giuseppina di Giorgio, moglie di Padrini *Baldassarre-Eugenio*, domt. a Torino, vincolata.
Cons. 5 % »	399547 317144	265 — 90 —	De Fino *Giacoma-Carmela* di Pietro, minore sotto la p. p. del padre domt. a Gioia del Colle (Bari).	De Fino *Francesca-Carmela* di Pietro, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 gennaio 1927.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 34).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 454 — Data della ricevuta: 28 agosto 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Bosisio Ettore di Giovanni per conto di altri — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 150 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 gennaio 1927.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 5 febbraio 1927 in Cartigliano, provincia di Vicenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 1° febbraio 1927 in Roma - Albergo Ambasciatori, è stata attivata al servizio pubblico un'agenzia telegrafica inclusa sul circuito 2238.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 14 posti di sottufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;
Di concerto con il Ministro per le colonie;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso a 14 posti di sottufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo, secondo la ripartizione qui di seguito indicata:

Marescialli di 1ª classe 2
Marescialli di 2ª classe 4
Marescialli di 3ª classe 2
Sergenti maggiori 2
Sergenti 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1926.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*
BALBO.

p. *Il Ministro per le colonie*
BOLZON.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO.

Art. 1.

E' aperto un concorso per n. 14 posti di sottufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo, secondo la ripartizione qui di seguito indicata:

Marescialli di 1ª classe 2
Marescialli di 2ª classe 4
Marescialli di 3ª classe 2
Sergenti maggiori 2
Sergenti 4

Art. 2.

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso i sottufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica che rivestano già nei Corpi stessi il grado del posto al quale aspirano nella Regia aeronautica e che da almeno un anno prestino servizio, con mansioni aeronautiche, presso i reparti aeronautici della Tripolitania e della Cirenaica.

I candidati dichiarati idonei saranno trasferiti, nei limiti dei posti anzidetti, nella Regia aeronautica sotto la data del 31 dicembre 1926 e saranno inscritti, col grado effettivamente rivestito all'atto della domanda di ammissione al presente concorso, nel ruolo specializzato, categoria governo, dell'Arma aeronautica, nel quale seguiranno, secondo l'ordine di graduatoria, i sottufficiali pari grado meno anziani che vi si troveranno inscritti all'atto del loro trasferimento, nonchè quelli che al momento stesso, pur non rivestendo il loro grado, abbiano però eventualmente maturato il titolo alla relativa promozione. Il numero dei posti che eventualmente non potessero essere ricoperti in un grado, sarà devoluto in aumento dei posti col presente bando messi a concorso nei gradi inferiori.

Art. 4.

Le domande, redatte in carta da bollo da L. 3 indirizzate al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale del personale militare e delle scuole — dovranno entro il 30° giorno della pubblicazione del presente bando nel Giornale ufficiale R. A. essere presentate ai comandi dei reparti nei quali gli aspiranti prestano servizio, che le trasmetteranno d'urgenza al Ministero stesso corredate:

1° di una copia del foglio matricolare al corrente di tutte le variazioni;
2° di una copia del foglio caratteristico;
3° di un rapporto informativo, nel quale sia fatto cenno della condotta, del carattere, delle condizioni fisiche, delle qualità morali ed in genere delle qualità militari possedute dal sottufficiale interessato;
4° di tutti i titoli che eventualmente i concorrenti stimino opportuno di esibire.

Per l'ammissione al concorso i sottufficiali debbono aver riportato negli ultimi due anni la classifica di ottimo o di buono con punti tre.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti eventualmente presentati in precedenza per ottenere il trasferimento in aereonautica.

Art. 5.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà più opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì il diritto di escludere dal concorso, senza indicare il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Avverso tale esclusione non è ammesso nessun gravame.

Art. 6.

All'esame delle domande ed alla formazione della graduatoria per ogni grado, procederà una Commissione composta da:

un comandante di brigata aerea o colonnello dell'Arma aeronautica, presidente;
due ufficiali superiori dell'Arma aeronautica, membri;
un ufficiale superiore del Genio aeronautico, membro;
un ufficiale superiore del Corpo di commissariato militare, membro;
un capitano, segretario senza voto.

Art. 7.

Le classifiche di graduatoria dei candidati risultati idonei saranno effettuate in base all'applicazione della seguente formola:

Classifica di graduatoria $= 7\,A + 3\,G + 2\,E$ ove i simboli stanno a indicare:

A, l'anzianità di servizio militare prestato allo Stato dopo compiuto il 18° anno di età;
G, l'anzianità nel grado rivestito;
E, l'età.

Le dette entità vanno espresse in mesi interi di 30 giorni, trascurando le frazioni e vanno riferite al 1° novembre 1926.

Nel computo dell'anzianità di servizio e di grado non sono compresi i periodi trascorsi in congedo.

A parità di graduatoria la preferenza è data alla maggiore età.

Roma, addì 27 dicembre 1926.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*
BALBO.

p. *Il Ministro per le colonie*
BOLZON.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.